



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

Sottosezione Crisi di Impresa

ORDINANZA

Il Giudice, dott. Enrico Quaranta

letta la richiesta di concessione delle misure protettive ex art. 54, co. 3, CCII, formulata da:

S.R.L., con sede in

con gli stessi elettivamente domiciliata
in Napoli al Centro Direzionale Isola, E/1 piano 2°, presso lo studio legale del Prof. Avv. Francesco
Fimmanò.

ricorrente

vista la documentazione allegata

rilevato che alcuno dei creditori è comparso all'udienza del 24.04.2025

a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza,

OSSERVA

Con domanda proposta ex art. 54, co. 3, CCII, srl chiedeva all'intestato Tribunale "di voler concedere, ai sensi dell'art. 55, co. 2, CCII, inaudita altera parte (e comunque non oltre una data antecedente alla scadenza della prossima rata del rateizzo in corso con AdER prevista per il 05.04.2025) le misure protettive previste ai sensi e per gli effetti degli artt. 54, co. 3, CCII (anche previa assunzione dei provvedimenti interinali ritenuti opportuni) senza limitazione alcuna nei confronti di tutti i creditori, tra cui quelli indicati nell'elenco allegato per un periodo di centoventi giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia. In particolare si chiede all'Ill.mo Tribunale, senza presunzione di esaustività, di disporre che: i) i creditori, tra cui l'AdER e gli enti sopra menzionati, non possono iniziare (o proseguire pur non essendo il caso di specie) azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa della s.r.l. né tantomeno iscrivere ipoteca anche in caso di sospensione del rateizzo in corso; ii) le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la



sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata; iii) nessun creditore della s.r.l. può risolvere i contratti pendenti ed attivare e/o escutere garanzie o iscrivere ipoteca sui beni della s.r.l. per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza. Il tutto ferma ogni eventuale istanza cautelare che dovesse occorrere”.

A sostegno della domanda deduceva in ordine alla storia dell'impresa, allo stato di crisi, alle soglie dimensionali e alla natura della società.

In via istruttoria, depositava la documentazione ex artt. 39, co. 1, e 54 co. 3, CCII.

In ragione del documentato rateizzo in corso con AdER, avente cadenza mensile, ritenuta sussistente la necessità ed urgenza di provvedere *inaudita altera parte* al fine di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento invocato, il Giudice disponeva con decreto che: “1) i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; 2) le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata; 3) nessun creditore può unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore”.

Al contempo fissava per la modifica, la conferma o la revoca delle suddette misure protettive l'udienza del 22.04.2025, onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto a tutti i creditori entro otto giorni dalla ricezione del provvedimento.

Con lo stesso provvedimento, il Giudice rilevava che l'attestazione del professionista indipendente dovesse «*essere integrata ai fini della decisione a contraddittorio piena e, nello specifico, precisare in maniera approfondita se sussista l'idoneità della proposta a consentire di “assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”*», indicando le risorse che l'accordo con i creditori potrebbe liberare a detti fini».

All'udienza indicata il GD riservava la decisione.

Nelle more, con nota del 13.5.25 la ricorrente depositava originale della relata di notifica a Fiom, con esito negativo.

La domanda della società ricorrente non può trovare accoglimento e le misure disposte con decreto vanno revocate in ragione dei seguenti motivi.

L'art. 55, co. 3, CCII, dispone testualmente che: “*Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal*



caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti".

Sulla scorta della richiamata disposizione normativa, deve ritenersi che la mancata notificazione alle "altre parti" entro il termine perentorio disposto con decreto renda la domanda improcedibile.

Sotto tale profilo, il concetto di parti destinatarie della notifica deve intendersi riferito a tutti coloro interessati alla pronuncia in base all'accordo *in itinere*.

In particolare, va ricordato che la funzione delle misure protettive e cautelari previste dal codice della crisi può trarsi dal contenuto degli artt. 2, lett. p) e q), 54, comma 1°, 55 comma 4° e 5° CCII nonché dall'art. 6 par. 1 e del considerando n. 32 della Direttiva 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

Si tratta, per le prime, di misure atte favorire il buon esito delle trattative finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione "*anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*".

Le misure protettive tipiche sono accedibili sia in sede di composizione negoziata sia di strumenti di regolazione della crisi e rinviengono, per ciascuno di tali ambiti di disciplina, un distinto assetto regolatorio.

In relazione a quelle previste dall'art. 54 co. 3 CCII opera il modello processuale di cui all'art. 55 co. 2, nel cui ambito si realizza il vaglio dell'autorità giudiziaria in funzione della loro conferma, modifica o revoca.

Quanto a presupposti necessari per la concessione e/o per la conferma delle misure protettive, invero sussiste espresso richiamo alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis, ss., c.p.c.

Ne consegue che per le misure in esame – giacché strumentali ad assicurare l'esito positivo delle trattative (anche) nell'ambito del pre accordo di ristrutturazione di cui all'art. 54, co. 3 CCII – occorre analizzare la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Invero, come sostenuto in maniera condivisibile da autorevole dottrina, tale aspetto configura novità introdotta dal codice della crisi, visto che fino alla relativa entrata in vigore la protezione del patrimonio era automatica.

Ciò detto, la verifica da compiersi nel caso del preaccordo è veicolata dalla necessità, prevista dalla norma, dell'esistenza di un'attestazione di un professionista indipendente circa la ricorrenza di trattative in corso con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e di idoneità della proposta, sulla quale sono in corso trattative, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Non va dimenticato, al riguardo, che l'art. 57 co. 3 CCII prevede che gli accordi devono essere idonei ad assicurare che suddetto pagamento avvenga con la seguente tempistica: a) entro centoventi giorni



dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Fatta questa premessa, ritiene il Tribunale che – se da un lato è vero che l'adozione di una misura protettiva deve fare i conti con la relativa efficacia erga omnes, essendo essa indirizzata verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che mediante la conferma si vuole che inibire – nondimeno per quella adottata ex art. 54 co. 3 CCII la verifica del *fumus* non possa che avvenire nei confronti di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono interessati dall'accordo *in itinere*.

Si vuole dire che il contraddittorio ex art. 54 co. 3 e 55 co. 2 CCII deve essere integrato in maniera da consentire ai creditori interessati dalle trattative a interloquire sulla relativa effettiva esistenza, sul loro stato e sulle relative prospettive; inoltre, per permettere ai creditori estranei di interloquire sull'idoneità dell'accordo ipotizzato dall'imprenditore a garantire la loro soddisfazione integrale nei termini previsti dall'art. 57 cit., anche mediante una verifica sulla ragionevolezza, logicità, analiticità e completezza in proposito della prognosi ex ante contenuta nell'attestazione indipendente depositata.

Ritiene il giudicante che in specie tale contraddittorio non sia stato correttamente integrato.

Ed invero, dagli atti e documenti depositati dalla ricorrente è emerso che l'elenco nominativo dei creditori ex art. 39 co. 1, CCII, non corrisponde con i soggetti creditori destinatari della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, considerato che vi si rinvenivano soggetti che non hanno ricevuto la predetta notificazione e, per converso, soggetti che l'hanno ricevuta pur non essendovi ricompresi (all. 8, cfr. con all. Doc. B 1-11).

In proposito, si osserva peraltro che dal confronto dell'elenco nominativo dei creditori con la proposta di accordo di cui all'art. 54, co. 3, CCII, depositata in atti in versione non “integrale”, bensì “sintetica”, non è dato comprendere quali delle “altre parti” – che a mente della disposizione richiamata avrebbero dovuto ricevere la notifica – siano i contraddittori necessari.

Sotto ulteriore profilo, la domanda di conferma delle misure protettive disposte *inaudita altera parte* non può trovare accoglimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 54, co. 3.

Va ribadito, difatti, che l'attestazione del professionista indipendente a corredo della proposta di accordo (all. 11), pur considerata la successiva integrazione sollecitata con il prefato provvedimento, risulta assertiva sul piano motivazionale in considerazione del fatto che il giudizio di *idoneità* della proposta di accordo “*ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare*”, non restituisce la strategia, la valutazione delle risorse disponibili e le previsioni economiche-finanziarie assunte a presupposti della richiesta valutazione.

In particolare, nella relazione del professionista si legge quanto segue:

Il totale di tali debiti al 31/12/2024 ammonta ad € 1.300.115,67 ed alla data del 31/03/2025 si è ridotto ad € 546.671,57 a seguito dei pagamenti effettuati per € 753.444,10.

Considerato che l'art. 57, comma 3 prevede:

“Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:



a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione”

si riportano, di seguito, le scadenze contrattuali di pagamento dei suddetti debiti, pari ad € 546.671,57:

ENASARCO, pari ad € 9.134,88, residuo del piano di ammortamento con rate mensili con scadenza il giorno 20 di ogni mese di cui la prossima il 20/04/2025 e l'ultima il 20/05/2026, pertanto il pagamento sarà regolato secondo le scadenze contrattuali;

Fondo COMETA, pari ad euro 44.098,34, la società ha fatto richiesta di rateizzazione in 60 rate mensili per uniformare il pagamento con i tempi proposti in transazione dei debiti INPS ed Inail;

Comune di Pietravairano, pari ad € 3.110,80, residuo del piano di ammortamento con rate mensili con scadenza mensile di cui la prossima il 3/5/2025 e l'ultima il 29/12/2025, pertanto il pagamento sarà regolato secondo le scadenze contrattuali;

Banche e Istituti finanziari, pari ad € 245.892,11 è così distinto:

ISTITUTO	31/12/2024	31/03/2025
A) BANCA FIDEURAM	135.926,67	100.570,33
B) DEB. VS BANCA PER ANTICIPO RIBA	90.139,34	106.722,15
C) DEB. FINANZ. BANQUE PSA FINANCE	3.066,01	2.323,55
D) FINANZIAME NTO COVID UNICREDIT	9.492,34	8.444,65
E) FINANZIAM. COVID DEUTSCHE BANK	39.333,70	27.831,43
TOTALE		245.892,11

Estensione degli accordi ai creditori non aderenti ex art. 61 CCII

In data 07/04/2025 la PUBLIALIFANA SRL, nella qualità di Concessionaria per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Comune di ALVIGNANO in virtù di contratto di concessione Rep. 10 del 10/03/2019, ha notificato con pec in data 07/04/2025 (all. n. 1) atto di pignoramento n. 4868 del 03/04/2025 relativo a crediti per IMU, TASI e TARI per l'importo di € 264.473,00 (all. n. 2).

La società, onde evitare il blocco dei conti correnti che avrebbe minato la continuità aziendale, in data 07/04/2025 ha sottoscritto atto di riconoscimento e richiesta di dilazione del debito in 73 rate (all. n. 3), ottenendo in data 08/04/2025 atto di liberatoria dell'atto di pignoramento verso terzi (all. n. 4).

In data 09/04/2025 la dr.ssa Acquaro Marcella, rappresentante legale p.t., e l'advisor finanziario dr. Canzano Francesco si sono recati presso la casa comunale, ricevuti dal Sindaco dott. Del Sesto Adriano e dal commissario liquidatore dott. Stoto Vincenzo, informandoli delle tensioni economiche e finanziarie che sta attraversando la società negli ultimi anni.

Per consentire la continuità aziendale ed il salvataggio dei fattori produttivi, in primis le 29 unità lavorative tutte residenti nel comune di Pietravairano ed in quelli limitrofi, la società ha in corso trattative con i principali creditori per proporre accordi di ristrutturazione dei debiti.



Alla richiesta della società di poter proporre al comune un accordo transattivo di ristrutturazione del debito, il Commissario liquidatore, pur avendo dimostrato piena disponibilità nei confronti della società, azienda storica e importante nel settore industriale del comune, suo malgrado ha dichiarato che le leggi ed i regolamenti comunali, essendo il comune in dissesto finanziario, non gli consentono di poter raggiungere accordi stragiudiziali ne, tantomeno, di poter concedere un rateizzo superiore a quello già concesso in 73 rate mensili.

I rappresentanti della società, nell'ottica di poter superare il dissesto finanziario, hanno riferito ai rappresentanti del comune di voler usufruire, pertanto, delle agevolazioni dell'art. 61 CCII "Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa" estendendo gli accordi in corso con l'Agenzia delle Entrate (AdR) al credito del comune, trattandosi della medesima categoria di creditori.

Nella tabella di seguito sono dettagliati i creditori partecipanti agli accordi ed il creditore Comune di Pietravairano a cui saranno estesi gli accordi del creditore della medesima categoria, Agenzia delle Entrate, trattandosi di crediti relativi a imposte, e tributi.

<i>Tab. n. 1 Ceto creditorio partecipante agli accordi</i>	<i>Saldo contabile</i>	<i>Proposta</i>
<i>Ceto creditorio partecipante agli accordi</i>		
INPS	422.842,87	402.131,77
INAIL	139.801,48	114.806,78
FISCO (AdE - AdER)	4.024.111,77	1.800.000,00
Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER)	99.149,09	9.738,56
Comune di Pietravairano (IMU/TASI) – art. 61 ccii	438.712,69	184.466,57
Fornitore ITL S.R.L.	1.706.054,42	850.000,00
TOTALE	6.830.672,32	3.361.143,68

Per effetto della prospettiva di accesso della ricorrente ad un ADR ad efficacia estesa nei confronti del Comune di Pietravairano, come evidenziata dal professionista, a tacer d'altro occorre ricordare che l'operatività della previsione di cui all'art. 61 CCII, presuppone delle condizioni congiunte: che i creditori in questione non aderenti, senza consenso siano inseriti in una o più categorie formate da soggetti in posizione giuridica e con interessi omogenei; siano coinvolti nelle trattative ricevendo complete ed aggiornate informazioni; rappresentino, nella categoria, una minoranza non eccedente il 25%; siano destinatari di un trattamento non deteriore rispetto a quello che potrebbero ricevere in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Ebbene, la possibile inclusione dei creditori pubblici nel perimetro applicativo dell'art. 61 presuppone quantomeno il riconoscimento dell'omogeneità degli interessi dei soggetti coinvolti.

Come attentamente evidenziato dalla dottrina più avvertita, tale riconoscimento non è affatto scontata e passa dalla soluzione positiva alla domanda – che invece ingenera dubbi – del se basti la natura pubblica dell'interesse perseguito dai vari soggetti a giustificare la formazione di un'unica categoria,



indipendentemente dalla tipologia del servizio reso, dalla destinazione del gettito o dall'estensione locale o nazionale dell'ambito territoriale di competenza di ciascuno degli enti interessati.

Tutto ciò premesso, occorre evidenziare che la relazione del professionista indipendente – sia nella stesura originaria ed anche in quella integrativa sollecitata – non si è posta nell'ottica di individuare la fattibilità della proposta, sia quanto ai creditori aderenti, sia a quelli estranei.

Più precisamente la liberazione delle risorse che gli accordi dovrebbero consentire, di cui l'attestatore riferisce nelle sue conclusioni, appare una conclusione assiomatica che, viceversa, non doveva prescindere da un'analisi prognostica dei flussi che dovrebbero consentire il pagamento dei creditori aderenti.

E di quest'analisi – che tenesse conto dell'andamento della continuità negli anni pregressi e dei risultati d'esercizio da apparire ragionevole, ovvero di nuove od ipotizzate scelte strategiche della società volte del caso a contrarre i costi, ad intervenire sugli asset non essenziali, ad aprirsi ad altri mercati – non v'è alcuna traccia nelle due relazioni.

Nondimeno, mutandosi in corso d'opera la prospettiva dell'accordo con l'intenzione palesata dalla ricorrente di avvalersi anche della disciplina dell'art. 61 CCII, il professionista neppure si è in qualche modo cimentato sulla verifica delle condizioni congiunte di cui alla norma e, in particolare, sull'omogeneità degli interessi dell'ente locale rispetto a quelli portati da Ade ed Ader, sulla percentuale del credito del comune rispetto a quello complessivo della categoria, sull'informazione relativa ai sensi della disposizione di cui al comma 2, lett. a) e, infine, sulle prospettive del non aderente derivanti dall'alternativa liquidatoria.

Per altro verso, neppure è stato vagliato dall'attestazione l'impatto sulle proposte – in considerazione delle risorse ritraibili dalla continuità - nello scenario caratterizzato dall'applicazione al Comune di Pietravairano del trattamento previsto per i soggetti creditori aderenti ritenuti di appartenere alla medesima categoria.

Ciò detto, è noto e condiviso dal Tribunale l'orientamento di legittimità, pur riferito alla disciplina previgente ma applicabile anche agli ADR del codice della crisi secondo cui *“La relazione di attestazione rilasciata da un professionista indipendente, a norma dell'art. 182-bis l.fall., deve dare atto dell'attuabilità dell'accordo con particolare riguardo alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, di talché è affetta da nullità insanabile la relazione che contenga un'attestazione che si sostanzia in "una valutazione complessiva di attuabilità" e non contenga la specifica verifica di idoneità dell'accordo per quanto riguarda indistintamente tutti i creditori estranei, senza discriminare all'interno dell'unitaria nozione”* (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/05/2023, n. 13154).

Ed invero *“in tema di accordi di ristrutturazione della crisi di azienda, il tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere, in particolare sull'attualità dell'accordo e sull'idoneità al pagamento dei creditori estranei, in assenza di opposizioni, non è meramente formale, ma sostanziale, attuato quindi quantomeno mediante attenta verifica della completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto. La ragione di tale scelta ermeneutica risiede nella necessità di garantire i creditori estranei (e i terzi) rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, primo tra tutti l'esenzione da revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell'accordo, tenuto conto dell'assenza di un loro coinvolgimento negoziale (seppure in forme proceduralizzate attraverso il voto, come avviene nel concordato preventivo). Si*



ritiene, infatti, che, a fronte della mancanza negli accordi di ristrutturazione di una procedura che importi comunicazione effettiva ai creditori e possibilità di esprimere un consenso informato, il mero rimedio dell'opposizione potrebbe risultare insufficiente per la tutela dei propri interessi laddove non fosse consentito al Tribunale esercitare comunque un vaglio di merito sull'idoneità dell'accordo a consentire il superamento della crisi e il pagamento dei crediti estranei alla ristrutturazione" (così Tribunale Bologna, Sez. IV, Sentenza, 28/06/2023, n. 97).

In definitiva, nella fase della conferma delle misure protettive l'attestazione deve consentire la verifica del *fumus* in termini di verosimiglianza delle prospettive dell'accordo e, segnatamente, del tema specifico dell'attuabilità relativa nei confronti dei creditori estranei. Nel rispetto dei canoni di completezza, coerenza e ragionevolezza richiesti perché la relazione assolva al suo scopo.

In ragione del deficit dell'attestazione del professionista rispetto a quanto necessario, oltre che del vizio processuale relativo alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti interessate, la domanda va quindi rigettata.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica così decide:

revoca le misure protettive disposte con decreto del 04.04.2025;

stante la mancata costituzione di alcuna delle parti, compensa le spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, il 26.5.25

Il Giudice designato

dr. Enrico Quaranta

